



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE di PALERMO**  
SEZIONE V CIVILE  
SPECIALIZZATA  
IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai signori:

dott.ssa	Caterina	Ajello	Presidente
dott.ssa	Claudia	Turco	Giudice
dott.ssa	Rachele	Monfredi	Giudice rel. est.

all'esito della camera di consiglio svoltasi il **4.2.22**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 1801 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 che reca riunita la causa RGN 1983/20, vertente

**TRA**

**IMMORDINO CALOGERO FELICE n.q. di legale rappresentante di GRANAI SICILIANI SRL** rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Piazza, Rosa Mendola e Valeria Strano

**ATTORE** (nella portante) e **CONVENUTO** (nella riunita)

**E**

**IMMORDINO GIUSEPPE** rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Lo Giudice

**CONVENUTO** (nella portante) e **ATTORE** (nella principale)

**IMMORDINO MARIA PAOLA** rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Piazza, Rosa Mendola e Valeria Strano

**CONVENUTA** (nella riunita)

**CONCLUSIONI delle PARTI:** come da note di trattazione scritta ex d.l. 2/21 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.3.21.





## MOTIVI della DECISIONE

Nella causa principale Immordino Calogero Felice nella qualità di legale rappresentante della Granai Siciliani srl chiede la condanna di Immordino Giuseppe al pagamento di € 83.748,82 in virtù del lodo arbitrale reso *inter partes* in data 8.9.17 dall'arbitro unico di Caltanissetta, riassumendo la causa a seguito di declinatoria di competenza del Tribunale di Caltanissetta che, contestualmente, aveva revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso per il suddetto importo.

La causa RGN 2983/20, anch'essa riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta, ha invece a oggetto l'impugnazione del lodo proposta da Immordino Giuseppe – che deduce la nullità della decisione dell'arbitro sotto diversi profili – nei confronti di Immordino Calogero Felice e Immordino Maria Paola, nuova socia della Granai Siciliani srl e l'azione di responsabilità ex art. 2476 co. 3<sup>a</sup> c.c. dal medesimo proposta, nella sua veste di socio, volta a far valere la responsabilità nei confronti della società di Immordino Calogero Felice, già co-amministratore e attuale amministratore unico.

Le cause sono state riunite con ordinanza del 30.6.20, con la quale il Tribunale ha ravvisato i presupposti di cui all'art. 274 cpc e non quelli di cui all'art. 295 cpc, invocato dalla difesa di Immordino Giuseppe in via principale (cfr. Cass. sez. 6-3 ord. n. 12436/17 secondo la quale *“qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall'art. 40 c.p.c.”*)

Con ordinanza del 30.11.20, sono state rigettate le richieste di prova orale articolate dalla difesa di Immordino Giuseppe – perché relative a circostanze documentali e/o irrilevanti – e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti a interloquire sulla natura dell'arbitrato conclusosi con il lodo impugnato, che è questione preliminare di merito rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 2127/14 secondo la quale *“in caso di domanda di nullità del lodo, la qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale costituisce un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto tutelato, non potendo quindi qualificarsi come domanda o eccezione "nuova", in quanto non si tratta di questione attinente alla competenza ma preliminare di merito”*).

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza in epigrafe indicata.



\*\*\*\*\*

Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, con riferimento alla qualificazione del lodo il collegio rileva e osserva quanto segue.

Come ripetutamente affermato dalla S.C.:

- *“Il criterio discrezionale tra le due figure [arbitrato rituale e irrituale] consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà”* (cfr. cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. ord. n. 7198/19).


-E però, *“agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti”* (Cass., Sez. I, 6 settembre 2006, n. 19129; Cass., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6842; Cass., Sez. II, 8 novembre 2013, n. 25258; Conf. Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 2016).

- *“Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti”* (cfr. Cass. sez. 2<sup>a</sup> civ. n. 25258/13).

-La ricostruzione della volontà delle parti andrà effettuata, come si evince dalle su richiamate sentenze, allorché l'impugnante assuma che il l'arbitro abbia adottato un lodo di tipo differente da quello voluto.

Orbene, nel caso di specie, con il lodo reso in data 8.9.17, sotteso alla domanda proposta dalla *Granai Siciliani srl* nei confronti di Immordino Giuseppe e da quest'ultimo impugnato, l'arbitro unico di Caltanissetta (nominato dal Presidente del Tribunale su ricorso della società in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello statuto) ha accolto – ritenendola fondata nel merito – la domanda proposta dalla società in persona del legale rappresentante Immordino Calogero Felice nei confronti di Immordino Giuseppe, già co-amministratore, accertando la sua responsabilità ex art. 2476 c.c. e, conseguentemente, il suo obbligo di corrispondere alla predetta società la somma di € 83.748,82 oltre accessori; ha invece rigettato [*rectius*: dichiarato inammissibile] – ritenendola tardiva e scollegata dalla principale e dunque senza verificarne la fondatezza nel merito – la domanda riconvenzionale proposta da Immordino Giuseppe nella sua veste di socio per far valere la responsabilità ex art. 2476 c.c. dell'amministratore Immordino Calogero Felice.





Nell'epigrafe della decisione arbitrale la stessa viene definita “*arbitrato non rituale*” e nelle premesse in fatto viene richiamato il testo della clausola compromissoria contenuto nello statuto societario nella quale si legge che: “*L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal d. lgs. 5/03*”.

In disparte ogni considerazione in ordine alla volontà espressa dalle parti nella clausola appena richiamata – che come già rilevato non assume rilievo ai fini della qualificazione del lodo in concreto adottato – occorre soffermarsi sulla natura dell'attività decisoria effettivamente posta in essere dall'arbitro (ove anche in contrasto con la volontà delle parti).

Orbene, pur avendo definito il lodo *non rituale* e pur avendo richiamato la clausola statutaria che fa rinvio all'*equità* e all'*assenza di formalità* della decisione, non v'è dubbio che il procedimento seguito è del tutto assimilabile ad un giudizio contenzioso. L'arbitro ha infatti autorizzato lo scambio di memorie e di repliche; ha nominato un ctu autorizzandolo ad avvalersi di ausiliari e ad acquisire documenti ulteriori rispetto a quelli in atti con il consenso delle parti; all'esito delle operazioni peritali, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, dando altresì termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali; ha disatteso l'eccezione di prescrizione valorizzando un atto interruttivo e dunque applicando la disciplina dettata dal codice civile; ha rigettato la domanda riconvenzionale in ragione della mancata accettazione del contraddittorio su di essa da parte della ricorrente, reputando la domanda tardiva e non connessa alla principale ai sensi dell'art. 36 cpc espressamente richiamato.

Dalla natura rituale del lodo – la cui individuazione come già chiarito non è questione di competenza, ma preliminare di merito – discende dunque innanzitutto l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Immordino Giuseppe (cfr., in ordine alle conseguenze dell'errata individuazione del mezzo di impugnazione, Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 2127/14 in motivazione) che avrebbe dovuto adire la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 828 c.c.

Sempre dalla natura rituale del lodo discende altresì l'inammissibilità della domanda di condanna proposta, sulla base del predetto lodo, dalla società che avrebbe invece dovuto attivare il procedimento previsto dall'art. 825 c.c. per fare eseguire il lodo.

Infine, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Immordino Maria Paola, convenuta da Immordino Giuseppe unitamente a Immordino Calogero Felice nella causa avente a oggetto l'impugnazione del lodo e l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore in carica, nella sua qualità di nuova socia della *Granai Siciliani srl*. Rileva infatti il collegio che nessuna allegazione è stata formulata in relazione alla posizione di Immordino Maria Paola e non è stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti; né si vede come la qualità di socia della *Granai Siciliani*





srl valga a fondare la sua legittimazione a contraddire nell'impugnazione del lodo proposta nei confronti della società.

\*\*\*\*

Considerato che tanto la domanda proposta dalla società, quanto quella proposta da Immordino Giuseppe risultano inammissibili e che la difesa di Immordino Maria Paola e Calogero Felice è stata unica e nulla ha rilevato in ordine alla posizione della prima, sussistono i presupposti per compensare integralmente ex art. 92 cpc le spese di lite.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale dovrà invece decidere sulla domanda proposta di Immordino Giuseppe volta ad ottenere ex art. 2476 co. 3<sup>a</sup> c.c. la condanna di Immordino Calogero Felice in favore della società. Tale domanda – come già rilevato – non è stata infatti esaminata nel merito dal lodo, che l'ha rigettata perché non connessa ex art. 36 cpc alla domanda principale ed è stata riproposta dalla difesa di Immordino Giuseppe dinanzi a questo Tribunale (cfr. Cass. sez. 3<sup>a</sup> civ. ord. n. 13603/21 secondo la quale *“La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”*), senza che a sua volta il convenuto abbia eccepito l'incompetenza in favore degli arbitri.

Tale domanda andrà dunque separata dalla causa principale con formazione di autonomo fascicolo e – con separata ordinanza – rimessa dinanzi al giudice istruttore che provvederà a definirla previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona del curatore speciale.

#### **P.Q.M.**

**DICHIARA INAMMISSIBILI** la domanda di condanna proposta da *Granai Siciliani srl* nei confronti di Immordino Giuseppe e l'impugnazione da quest'ultimo proposta avverso il lodo arbitrale indicato in parte motiva.

**DICHIARA** il difetto di legittimazione passiva di Immordino Maria Paola

**COMPENSA** le spese di lite sulle predette domande

**DISPONE** la separazione della causa avente a oggetto l'azione di responsabilità proposta da Immordino Giuseppe n.q. di socio di Granai Siciliani srl nei confronti di Immordino Calogero Felice, con formazione di autonomo fascicolo, e provvede come da separata ordinanza.

Palermo, lì 04.02.22

Il giudice rel. est.  
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Il Presidente  
dott.ssa *Caterina Ajello*





Arbitrato in Italia

